

insiste nella sua proposta che per gli uffici telegrafici e postali il Governo debba pagare almeno il 25 per cento, cioè non abbia un ribasso superiore al 75 per cento.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole sotto segretario di Stato.

**Pascolato, sotto-segretario di Stato per le poste e per i telegrafi.** Per dare una prova ulteriore di spirito di conciliazione, il Governo accetta che le spese dell'impianto della comunicazione siano a suo carico: ma intende che sia gratuito l'uso del telefono.

**Roux, relatore.** Va bene.

**Presidente.** La Commissione dunque accetta il secondo comma dell'articolo 17 proposto dal Governo:

“ Per il pubblico servizio gli uffici governativi, provinciali e comunali hanno diritto al ribasso della metà, gli uffici postali e telegrafici alla franchigia completa. „

Poi verrebbe l'aggiunta:

“ Però le spese d'impianto degli uffici che godono franchigia completa sono a carico del Governo. „

Il Governo accetta questa aggiunta?

**Pascolato, sotto-segretario di Stato per le poste e per i telegrafi.** L'accetto!

**Presidente.** All'ultimo comma poi vi è un emendamento dell'onorevole Gallavresi, che è stato ammesso, e che consiste nell'aggiungere la parola *provinciali*, dopo le parole: *uffici governativi*.

Allora l'articolo rimane composto così.

Lo rileggo:

“ Il concessionario ha l'obbligo di soddisfare a tutte le richieste dei privati che esigano speciale comunicazione dove già esiste una rete telefonica.

“ Il concessionario avrà diritto di esigere dai richiedenti la comunicazione soltanto un compenso a titolo di spesa d'impianto non superiore però alla quinta parte dello abbonamento annuale.

“ La tariffa deve essere uguale per ciascuna categoria di utenti; solo si ammettono ribassi, non superiori al 20 per cento, su ciascun apparato per coloro che assumono più di un apparato per proprio uso.

“ Per il pubblico servizio gli uffici governativi, provinciali e comunali hanno diritto al ribasso della metà, gli uffici postali e telegrafici alla franchigia completa.

“ Però le spese d'impianto degli uffici che godono franchigia completa sono a carico del Governo.

“ Sugli abbonamenti concessi agli uffici go-

vernativi, provinciali e comunali non è dovuto al Governo alcuno dei canoni di cui agli articoli 11 e 12. „

Pongo a partito quest'articolo 17 così completato. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

### Presentazione di un disegno di legge.

**Presidente.** L'onorevole ministro di grazia e giustizia ha facoltà di parlare.

**Ferraris, ministro di grazia e giustizia.** Mi onoro di presentare alla Camera un disegno di legge, già approvato dal Senato, relativo a modificazioni ad alcune disposizioni del Codice di procedura penale, riguardanti le citazioni direttissime e le citazioni dirette, i mandati di comparizione e di cattura, la conferma e la revoca dei mandati di cattura, la libertà provvisoria, le ordinanze e le sentenze istruttorie di non farsi luogo a procedimento penale ed i giudizi d'appello.

**Presidente.** Do atto all'onorevole ministro di grazia e giustizia della presentazione di questo disegno di legge, che sarà stampato e distribuito ai signori deputati.

### Seguito della discussione sul disegno di legge relativo al servizio telefonico.

**Presidente.** “ Art. 18. Ogni comunicazione telefonica stabilita o esercitata senza la necessaria concessione sarà tosto tolta per semplice provvedimento amministrativo a spese del contravventore, e questi sarà deferito all'autorità giudiziaria per l'applicazione di una multa da 300 a 3000 lire. „

Ha facoltà di parlare l'onorevole Alli-Maccarani.

**Alli-Maccarani.** Questa legge a senso mio, riunisce due pregi segnalati: quello di conciliare la tutela che il Governo deve sempre mantenere per i pubblici servizi, e l'incoraggiamento all'industria, congiunto con scrupolosa tutela degli interessi privati, conciliazione la quale perchè non facile e ponderosa merita encomio segnalato. Fra i provvedimenti a cui faccio plauso, v'è quello già sanzionato dall'articolo 1<sup>o</sup>, nel quale fu stabilito che i privati potranno istituire, nel loro esclusivo interesse, comunicazioni telefoniche. Dice però l'articolo primo che questa facoltà è ammessa quando la linea telefonica non impegni a condurre i fili sopra o sotto il suolo pubblico, o la proprietà